



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CONZATTI, TESTOR, SERAFINI e DE BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2018

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo delle specie lupo (*Canis lupus*) e orso (*Ursus arctos*)

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 184, che contiene le norme e i parametri di valutazione dei beni candidati all'iscrizione nella Lista del patrimonio mondiale, stabilisce come prima condizione che lo Stato si impegni a proteggere e valorizzare il sito tutelato attraverso finanziamenti, interventi legislativi e piani di gestione. La Convenzione, come noto, stabilisce una distinzione fra beni culturali, beni naturali e beni misti: alla prima tipologia appartengono i monumenti, le opere d'arte, eccetera; alla seconda i monumenti naturali, le formazioni geologiche e le zone *habitat* di specie animali e vegetali in estinzione; alla terza beni che rappresentano esempi pregevoli di interazione fra l'uomo e l'ambiente (ad esempio i parchi e i giardini, definiti anche «paesaggio culturale»). La protezione dell'ambiente naturale, e in special modo delle aree protette, rappresenta un valore importante in termini di attrazione per il turismo, come anche l'UNESCO ha più volte evidenziato.

La Convenzione delle Alpi, di cui alla legge 14 ottobre 1999, n. 403, come trattato territoriale internazionale tra i Paesi alpini e l'Unione europea, rappresenta la volontà di equilibrare le necessità e le esigenze dell'uomo con lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente naturale. Questa coesistenza non significa scegliere tra uomo e animale; significa elaborare strategie che permettano a entrambi di coesistere pacificamente, dove ciascuno non si sente minacciato.

L'Europa è un continente «pieno» in termini di città, attività imprenditoriali, agricole e di allevamento, realtà queste che sot-

traggono spazio alla flora e alla fauna selvatica. Per tale motivo tutelare le aree verdi (boschi e foreste) riveste un ruolo cruciale per la salvaguardia della flora e delle specie animali e per la connettività dei sistemi biologici. In Europa l'aspetto della salvaguardia e della tutela è quindi strettamente connesso con le attività umane.

Una situazione che necessita di particolare attenzione per evitare che degeneri in problema è la presenza in un determinato territorio verde di orsi o di lupi. I parchi e le aree protette sono chiaramente importanti come fonte di sostentamento per i grandi carnivori, essendo aree in cui questi possono prosperare e luoghi per sperimentare soluzioni da utilizzare anche fuori di tale aree «speciali».

I progetti *Life Wolf Alps* e *Life Ursus* sono iniziative promosse dall'Unione europea volte a salvaguardare le due specie protette. Il primo è stato varato nel 2013, con scadenza nel 2018, ed è predisposto su sette aree d'intervento: Alpi Marittime, Alpi Cozie, Ossola-Val Grande, Alpi Centrali Italiane, Lessinia, Dolomiti e Alpi Orientali. Il progetto *Life Ursus*, inaugurato nel 1996 tramite finanziamenti *Life* dell'Unione europea, ha portato alla tutela e al ripopolamento dell'orso bruno nelle aree alpine interessate.

La Piattaforma WISO (Grandi predatori e ungulati selvatici) della Convenzione delle Alpi, è stata costituita a Evian nel marzo 2009. L'obiettivo è di trovare soluzioni adatte a gestire i grandi carnivori e gli ungulati selvatici in modo armonioso, secondo un approccio integrato. La piattaforma va oltre al puro approccio ecologico e cerca di considerare in modo equilibrato l'aspetto economico e quello sociale.

Occuparsi di carnivori significa occuparsi non solamente di specie animali ma anche di persone, specialmente di agricoltori e di pastori, che sono parti interessate ad affrontare un rischio reale per la presenza dei grandi carnivori.

In tutta Europa il sostegno pubblico quando aumenta il numero della popolazione degli orsi o dei lupi ha avuto delle oscillazioni: comprensibilmente molte persone non accettano l'idea di avere carnivori che vivono vicino alle proprie case e che possono provocare danni ad animali da cortile e da compagnia e al bestiame.

Le misure di gestione promosse comprendono la prevenzione e il risarcimento per il bestiame degli allevamenti dei pascoli alpini (ad esempio misure di compensazione e prevenzione finanziate tramite il programma di sviluppo rurale), l'istruzione e la sensibilizzazione (evitando che vengano veicolate notizie senza che siano stati appurati i fatti, impedendo così la diffusione di informazioni inesatte), nonché il monitoraggio e, ove necessario, alcuni interventi, tra i quali la gestione della popolazione. La prevenzione e la compensazione sono strumenti operativi che si sono dimostrati efficaci per la coesistenza, quando utilizzate in modo appropriato.

Nonostante le paure delle persone sui grandi carnivori non possano essere ignorate e le persone si interrogano sulle conseguenze che questo aumento delle specie possa determinare in termini di sicurezza, le persone sono, in termini assoluti, favorevoli alla coesistenza tra l'uomo e l'animale. In alcune regioni europee sono stati istituiti gruppi di intervento rapido per affrontare eventuali episodi problematici che possono causare i grandi carnivori come l'orso o sono state distribuite recinzioni elettriche fi-

nanziate tramite il Programma di sviluppo rurale.

Il presente disegno di legge si inserisce nel percorso tracciato dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Essa dispone, tra le altre cose, la tutela e la conservazione delle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus* vietandone l'abbattimento, salvo in casi particolari (alto livello di pericolosità, garanzia del mantenimento della conservazione della specie, eccetera).

L'iniziativa legislativa risponde all'esigenza di tutelare e conservare le specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, evitando, attraverso un controllo delle nascite, che vi sia un aumento eccessivo delle loro specie e permettendo comunque alle stesse di completare il loro ciclo vitale, senza ricorrere al loro abbattimento.

Per raggiungere tale obiettivo si propone di utilizzare la laparoscopia veterinaria mininvasiva (o chirurgia laparoscopica mininvasiva), una tecnica chirurgica limitatamente diffusa in Italia.

La mininvasività dell'intervento permette una migliore visualizzazione del sito da operare e una conseguente maggiore precisione chirurgica, un minore sanguinamento intraoperatorio, una riduzione del dolore postoperatorio, un minore ricorso a farmaci ad azione analgesica, minori rischi di complicanze operatorie legate alla ferita (processi infiammatori e infettivi o ernie), una ridotta formazione di aderenze, una rapida ripresa postoperatoria e la possibilità di non utilizzare quel particolare collare che viene applicato all'animale dopo gli interventi chirurgici per evitare che strappi, o danneggi, le fasciature.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a disciplinare le modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei cui territori sono presenti le specie lupo (*Canis lupus*) e orso (*Ursus arctos*), possono procedere, in via preventiva, a interventi di sterilizzazione con tecnica di chirurgia mininvasiva o laparoscopia di esemplari di dette specie, qualora si preveda che la loro riproduzione e la loro diffusione possano determinare un oggettivo pericolo per la sicurezza delle persone, per la pastorizia e per l'allevamento. Quindici giorni prima di procedere agli interventi di sterilizzazione la regione o la provincia autonoma interessata comunica mediante posta elettronica certificata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il numero totale di esemplari censiti sul proprio territorio e il numero di esemplari sui quali si intende intervenire, indicando l'età e il sesso dell'animale».